



SENT. N. \_\_\_\_\_

CRON.N. \_\_\_\_\_

R.G. N. 1795/2002

REP. N. \_\_\_\_\_

Emessa il: \_\_\_\_\_

Depositata il: \_\_\_\_\_

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA**  
**Dott. RAFFELLO PICCI**

Della 2<sup>a</sup> sezione civile ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al N. 1795/02 Ruolo Generale Promossa

**D A:**

.....

OPPONENTE

**C O N T R O**

.....

OPPOSTA

**OGGETTO: Opposizione decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale di risarcimento danni. Decisione sulla eccezione pregiudiziale di incompetenza per valore del Giudice di Pace avanzata da parte opposta**

## **PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI SULLA PREDETTA ECCEZIONE PREGIUDIZIALE**

Il procuratore della società opponente chiede e

### **Conclude:**

“In via principale: Si chiede che il Giudice di Pace adito voglia rimettere l’intera causa al Tribunale competente concedendo i termini di legge.

In subordine: Nell’eventualità di rimessione della sola domanda riconvenzionale al Tribunale competente, si chiede che l’Ill.mo Giudice adito voglia disporre la sospensione ex art. 295 cpc della causa di opposizione per i motivi dedotti nella memoria.”

Il procuratore della ditta opposta chiede e Conclude:

“Ferme le conclusioni di merito ed istruttorie precisate in comparsa di costituzione e risposta, si chiede che il Giudice adito, in accoglimento dell’eccezione preliminare sollevata, dichiarare la propria incompetenza per valore rispetto alla domanda di risarcimento proposta in via riconvenzionale dall’opponente e disponga la separazione delle due cause, trattenendo quella relativa all’opposizione e rimettendo l’altra al Giudice superiore.

Si chiede inoltre che il Giudice conceda la provvisoria esecuzione del decreto ex art. 648 c.p.c.”

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione notificato in data 15.03.2002 la ..... , già..... , conveniva in giudizio la ditta ..... , in persona del suo titolare Sig. P. B., proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 8535/01 emesso dal Giudice di Pace di Bologna il 31.12.2001, in forza del quale veniva ingiunto alla stessa ..... il pagamento della somma di Euro 1.590,04, pari a L. 3.078.750, oltre interessi e spese, a fronte della fattura n. 22/98 per l’importo di L. 3.000.000, IVA compresa, relativa al completamento di lavori da eseguire sulla macchina stampa bicolore “Aurelia Mod. B61”.

La società opponente esponeva che, a fronte di un preventivo totale di L. 8.400.000, presentato dalla ..... alla ..... per lavori da eseguire sulla predetta macchina stampa, la società opponente pagava un acconto di L. 6.000.000 (oltre L. 1.140.000 di IVA), rifiutandosi di pagare il saldo di L. 2.500.000 (oltre

a L. 500.000 di IVA), come da fattura di cui sopra..

A chiarimento di questa condotta, la ..... faceva presente che, nonostante i vari solleciti effettuati e pur avendo ricevuto il pagamento dell'acconto, la .....

..... non provvedeva al completamento di una parte dei lavori (opere per la messa in sicurezza della macchina, stimate in L. 7.000.000), che, secondo il predetto preventivo, dovevano essere terminati in 15 giorni, mentre non eseguiva una seconda parte di opere (messa in sicurezza della cabina, per un costo preventivato di L. 1.400.000), la cui realizzazione, peraltro, era stata prevista come eventuale. Precisava, quindi, che con la fattura *de qua* veniva reclamato un saldo relativo in parte ad opere non completate e per il resto a lavori non pattuiti e, soprattutto, non realizzati.

Inoltre, la ..... chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento della ditta opposta, nonché, in via riconvenzionale, un risarcimento danni per un totale di L. 14.842.300 (Euro 7.665,41), per fermo macchina, da ascrivere ad appuntamenti fissati dalla ..... al fine di eseguire le proprie prestazioni sulla macchina e poi non rispettati, e per il mancato guadagno derivante dall'impossibilità di utilizzare la macchina stessa, determinato in base al costo del ricarica minimo al cliente per le attività ad essa inerenti.

La ..... si costituiva in giudizio e, pur confermando che la seconda parte dei lavori per l'importo di L. 1.400.000 non era stata effettuata, in quanto tali opere non erano state pattuite, ribatteva che il saldo richiesto con la fattura *de qua* comprendeva anche ulteriori lavori che si erano aggiunti, su richiesta della società opponente, a quelli preventivati (ad esempio, modifiche per l'ottimizzazione dei ripari antinfortunistici), il che aveva altresì allungato i tempi previsti. Negava, quindi, che si fossero verificati indebiti ritardi nell'esecuzione delle opere e che i lavori non fossero stati completati, precisando che tali lavori erano stati accettati dalla ..... senza riserve, in quanto la fattura era stata registrata in contabilità.. Negava, inoltre, in sostanza, che fosse stato necessario procedere al fermo macchina per motivi imputabili alla condotta della stessa ..... . Chiedeva, pertanto, in via preliminare, che venisse dichiarata l'incompetenza per valore del Giudice adito rispetto alla domanda di risarcimento danni proposta dalla società opponente in via riconvenzionale e, nel merito, oltre al rigetto dell'opposizione proposta, la condanna della controparte al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di risarcimento danni ex art. 1224, 2° comma, c.c. Chiedeva altresì la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in parola.

All'udienza del dell' 11.07.2002 venivano precisate come sopra le conclusioni sulla eccezione di incompetenza per valore in merito alla predetta domanda proposta, in via riconvenzionale, da parte opponente e la causa veniva trattenuta in decisione relativamente a tale eccezione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non può essere accolta. Si osserva, in proposito:

La ..... ha pagato alla ..... l'importo di L. 6.000.000 (più IVA), a titolo di acconto, come da fattura n. 39 del 31.07.1997 (doc. 4), a fronte di un preventivo di lavori accettati di L. 7.000.000 (doc. 1). In tale importo non sono compresi i lavori eventuali "*in cabina per adeguamento*", per L. 1.400.000, che non sono stati commissionati, né eseguiti.

La ..... ha successivamente richiesto alla ..... il pagamento di L. 2.500.000 (più IVA), a saldo dei lavori effettuati, come da fattura n. 22 del 16.06.1998 (doc. 6). Pertanto, l'importo totale reclamato dalla..... , per i lavori eseguiti, è di L. 8.500.000 (L. 6.000.000 di acconto pagato + L. 2.500.000), superiore di L. 1.500.000 al prezzo di L. 7.000.000 indicato nel preventivo ed accettato. In proposito, la ditta opposta ha fatto presente che ai lavori inizialmente previsti se ne sarebbero aggiunti altri, in corso d'opera, su richiesta della società opponente (ad esempio: modifiche per ottimizzazione ripari antinfortunistici). Tuttavia, non è stata fornita la prova che tali lavori siano stati effettivamente ordinati dalla società opponente, né che la stessa ..... abbia successivamente accettato senza riserve i lavori eseguiti, come dichiarato da parte opposta. Non può, infatti, costituire, di per sé, accettazione del debito a proprio carico da parte opponente il fatto che la stessa ..... abbia registrato la fattura *de qua* in contabilità, adempimento richiesto dalla legge ai soli effetti dell'IVA. Tra l'altro, l'art. 26 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, istitutivo della stessa IVA (citato da parte opposta), dà la possibilità di procedere alla correzione delle registrazioni effettuate in caso di sopravvenute variazioni dei relativi importi.

D'altra parte, la ..... ha dichiarato di aver pagato la predetta fattura di L. 6.000.000 "*riguardante la messa in sicurezza della sola macchina*, precisando più oltre che "*restavano ancora da terminare i lavori di adeguamento sulla macchina*", che "*l'opposta non ha mai terminato i lavori*" (come contestato alla .....con raccomandata del 16.07.1997 – doc. 3 – e con fax 26.02.1998 – doc. 5) e che, come detto sopra, la predetta fattura di richiesta di pagamento del saldo indica "*lavori mai preventivati, mai richiesti e*

*soprattutto mai realizzati.”*

La stessa ..... ha lamentato, infine, che vi sono stati dei ritardi nell'esecuzione dei lavori, ritardi che la ditta opposta sostiene siano dipesi dai lavori aggiunti di cui è detto sopra.

Alla stregua dei fatti sopra descritti, può, pertanto, concludersi che la società opponente, producendo il suddetto preventivo accettato di L. 7.000.000 (sul quale è apposta la nota che “*vale come ordine*”), ha fornito la prova scritta quanto meno sul fatto che il suo debito residuo non sarebbe pari alle L. 2.500.000 richieste, ma sarebbe limitato a L. 1.000.000. Tuttavia, anche per quanto concerne il rifiuto di pagare questo minore importo, rifiuto non suffragato da prova scritta, va osservato, da un lato, che le eccezioni proposte dalla società opponente non appaiono del tutto sfondate di fondamento e, dall'altro, che il credito vantato dalla ditta opposta non risulta provato nella sua totalità. L'accertamento delle circostanze sopra menzionate (se i lavori ordinati siano stati completati, se i lavori eseguiti comprendano o meno opere non commissionate, se i ritardi lamentati si siano verificati ed, in caso affermativo, se tali ritardi fossero giustificabili, ecc.) è essenziale al fine di poter stabilire se ed in quale misura la ditta ..... abbia diritto al pagamento da parte della ..... della residua somma reclamata con la fattura n. 22 del 16.06.1998, in base alla quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto. Occorre anche tener presente che l'opponente ha provveduto a pagare puntualmente l'importo di L. 6.000.000 richiesto con la prima fattura, pur in presenza delle contestazioni sollevate.

D'altronde, parte opponente non ha provato che sussista, nella fattispecie, un *periculum in mora*, ai sensi dell'art. 642, 2° comma, c.p.c., tanto più se si considera che il credito vantato è di importo piuttosto modesto.

Per questi motivi, la domanda di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto deve essere respinta.

Per quanto concerne l'eccezione sollevata in via pregiudiziale da parte opposta, la richiesta che venga disposta la separazione delle due cause, con permanenza presso al Giudice di Pace di quella relativa all'opposizione al decreto ingiuntivo e rinvio al Tribunale del giudizio sulla domanda proposta da parte opponente in via riconvenzionale, che eccede la competenza per valore dello stesso Giudice di Pace, deve essere accolta. E' vero che in passato ci siamo trovati di fronte ad orientamenti giurisprudenziali discordi sulla soluzione da adottare in un caso come quello in questione, e cioè, se la causa dovesse essere rimessa interamente al

giudice superiore, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., o se si dovesse procedere alla separazione dei due procedimenti, mantenendo presso il Giudice di Pace la causa di opposizione al decreto ingiuntivo, in applicazione del principio sancito dall'art. 645 c.p.c., e rinviando al Giudice di grado superiore il solo giudizio sulla domanda riconvenzionale.

Tuttavia, la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha adottato quest'ultimo orientamento, come si evince dalla sentenza del 18.07.2001, n. 9769, emessa a sezioni unite, prodotta dalla ditta opposta. In tale sentenza, la stessa Corte, a sostegno della propria pronuncia in favore della separazione delle due cause, ha ribadito il criterio che *“la competenza per l'opposizione a decreto ingiuntivo, attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, stante l'assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione, sicché essa non può subire modificazioni neppure per una situazione di connessione. Ha poi aggiunto che “in difetto, il giudice superiore cui sia stata rimessa l'intera causa può richiedere, nei limiti temporali fissati dall'art. 38 c.p.c., il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c.”* Lo stesso principio è stato confermato dalla sentenza di Cassazione del 04.03.2002, n. 3107.

Deve essere anche accolta la domanda di parte opponente, proposta in via subordinata, intesa ad ottenere la sospensione della causa di opposizione al decreto ingiuntivo fino all'esito del giudizio relativo alla domanda riconvenzionale, su cui si pronuncerà il Tribunale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. Infatti, nella fattispecie, abbiamo l'identità dei soggetti nei due giudizi ed un'identità di oggetto, nel senso che il rapporto giuridico e le circostanze su cui si fondano i due procedimenti sono prevalentemente coincidenti. Inoltre, è indubbia l'antecedenza logico-giuridica di un giudizio rispetto all'altro, condizione, questa, che deve sussistere, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (ad esempio: Cassazione 26.05.1999, n. 5083; 28.01.1999, n. 740; 21.01.2000, n. 661; e 04.02.2000, n. 1230), affinché possa giustificarsi la sospensione di una causa fino all'esito dell'altra. In particolare, la Corte di Cassazione ha deciso che, al fine di stabilire se ricorrano i requisiti di cui al citato art. 295 c.p.c., è necessario accertare se e fino a che punto quest'ultimo giudizio *“investa una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico”* (non soltanto logico), la soluzione del quale (con efficacia di giudicato) *“pregiudichi in tutto o in parte l'esito della causa da sospendere”*, comportando un *“vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità fra due emanande statuizioni...in coerenza con l'obiettivo di evitare un conflitto fra giudicati”*, restando escluso il caso in cui si tratti di un semplice collegamento fra i due procedimenti in

corso. Nel caso in esame, sussiste certamente la necessità di evitare un eventuale conflitto tra giudicati, cui si potrebbe pervenire conducendo due istruttorie parallele che potrebbero portare a risultati opposti. Pertanto, il presente giudizio deve essere sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza che il Tribunale pronuncerà sulla domanda proposta da parte opponente in via riconvenzionale.

Non si provvede alla liquidazione delle spese di giudizio, in quanto il procedimento deve continuare anche in questa sede.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, pronunciando non definitivamente sulla causa promossa dalla .....  
..... contro la Ditta ..... ,  
con atto di citazione notificato il 15.03.2002, in opposizione a decreto ingiuntivo, disattesa ogni diversa istanza:

Rigetta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 8535/01 emesso dal Giudice di Pace di Bologna il 31.12.2001.

Dichiara, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., la propria competenza in ordine alla causa di opposizione al predetto decreto ingiuntivo.

Dichiara competente il Tribunale di Bologna in merito al giudizio sulla domanda di risarcimento danni per un totale di L. 14.842.300 (Euro 7.665,41), eccedente la competenza per valore del Giudice di Pace, proposta in via riconvenzionale dalla opponente , dinanzi al quale rimette le parti. assegnando loro il termine di 120 giorni dalla notifica della presente sentenza per l'instaurazione del giudizio in tale sede.

Dispone che il presente procedimento di opposizione al predetto decreto ingiuntivo sia sospeso, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., fino al passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale in esito al giudizio relativo alla predetta domanda riconvenzionale.

Bologna, .....

Il Giudice di Pace

Dr.Raffaello Picci